

# **TI\_GERICHTE INC.2001.2308 vom 27. Juli 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-07-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2001.2308](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2001.2308)

FR: TI\_GERICHTE INC.2001.2308 du 27 juillet 2001

IT: TI\_GERICHTE INC.2001.2308 del 27 luglio 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare e l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma ane ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed ane questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

### **E. 2**

Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti. A giusta ragione l'accusato nemmeno li contesta. Basti pensare alle peripezie di cui ha fatto oggetto l'atto di pegno 20 novembre 1996 attribuito a \_\_\_\_\_ (in fotocopia, fra l'altro, quale allegato 13 al verbale MP \_\_\_\_\_ del 15 gennaio 2001, inc. MP classatore A doc. \_\_\_\_\_), ma ora accertatamente redatto su un foglio firmato in bianco dallo stesso \_\_\_\_\_: quest'ultima circostanza (accertata tramite perizia e confermata dalla segretaria dell'accusato, \_\_\_\_\_, a verbale MP 11 giugno 2001) toglie ogni credibilità alla versione fornita sin dall'inizio da \_\_\_\_\_ secondo la quale egli si sarebbe personalmente recato a Roma per far firmare il documento al garante. Gli ulteriori dettagli forniti dalla teste \_\_\_\_\_, segnatamente la sostituzione della prima pagina dell'atto di pegno nel corso del 1998 e la redazione, antedatata, della riesta di rimborso a \_\_\_\_\_ noné dei due scritti di data 20 giugno 1996 e 14 ottobre 1996, attribuiti a quest'ultimo ma

redatti su disposizioni dello stesso \_\_\_\_\_ portano tutti concordemente a concludere nel senso dell'ipotesi accusatoria. A ciò si aggiungano le parziali ammissioni dello stesso \_\_\_\_\_ riguardo l'innumerabile quantità di documenti da lui artefatti, con diversi clienti e avevano saputo solo a posteriori di essere stati fatti garanti per gli impegni di \_\_\_\_\_, rispettivamente con altri clienti ai quali aveva iesto di prestare mano affinché redigessero atti di pegno retrodatati, o ancora altri clienti e non sapevano per i si fossero fatti garanti (v., fra i tanti, verbale MP \_\_\_\_\_ del 10 luglio 2001, inc. MP classatore 2 doc. \_\_\_\_\_). L'impressione e se ne deve dedurre è quella di un accusato, \_\_\_\_\_ e ha gestito con criminale disinvoltura l'operazione \_\_\_\_\_, coinvolgendo a piacimento (e spesso a loro insaputa) clienti terzi come fossero pedine, causando loro in tal modo danni ingentissimi.

### E. 3

a) Non vi sono da spendere molte parole sulle esigenze istruttorie ancora aperte: come spiega in dettaglio il (v. preavviso negativo, cit., pto. C.1 p. 6), devono ancora essere sentiti i clienti \_\_\_\_\_ sull'utilizzo più o meno abusivo dei loro conti da parte dell'accusato; ed altre due persone in merito ai prelievi dal conto della \_\_\_\_\_ SA (v. preavviso, cit., eod. loc. noné pto. B.1 p. 5). Quanto precede, almeno per completare il quadro dell'operazione \_\_\_\_\_ e delle malversazioni ad essa connesse. Per quanto dettagliate, le obiezioni sollevate dall'accusato sulla rilevanza di queste testimonianze (v. osservazioni, inc. Giar \_\_\_\_\_, pto. 1.1 a 1.5, p. 2-4) scaturiscono da una sua valutazione soggettiva, e come tale non può fare stato. Va ane detto e la rilevanza oggettiva di determinate testimonianze può essere valutata in termini differenti secondo l'atteggiamento e l'accusato assume: nei confronti di colui e avesse dato prova di desiderio di fare iarezza, sarà possibile fare fiducia assumendo talune prove dopo la sua messa in libertà provvisoria, mentre nei confronti di accusato reticente si imporrà la massima prudenza, segnatamente l'anticipata assunzione ane di prove e potrebbero apparire secondarie. Come si vedrà infra, \_\_\_\_\_ è certo da annoverare fra gli accusati reticenti. b) Notoriamente non basta e vi siano ancora passi istruttori da esperire. Il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato è giustificato soltanto se – e nella misura in cui – la prematura rimessa in libertà di lui possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove e ancora mancano. Si è soliti parlare, in questo contesto, di pericolo di collusione, quando è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano esse correi, parti lese o semplici testi), mentre il termine più ampio di inquinamento delle prove sta ad indicare altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova eccetera. Nei confronti di \_\_\_\_\_ il pericolo di inquinamento delle prove è macroscopico come non mai: ne fanno fede gli innumerevoli documenti artefatti all'insaputa del loro firmatario, antedatati, ritoccati a posteriori, sui quali lui medesimo – almeno in parte – ammette di essere intervenuto. Ancora più preoccupante è, poi, constatare e \_\_\_\_\_ abbia esercitato il proprio influsso nei confronti di terze persone inducendole a sottoscrivere documenti fittizi (così, ad esempio, \_\_\_\_\_, v. suo verbale MP 3 luglio 2001, inc. MP classatore A doc. \_\_\_\_\_, p. 3) o addirittura a deporre il falso (v. verbale MP 16 gennaio 2001 di \_\_\_\_\_, inc. MP classatore A doc. \_\_\_\_\_, poi smentito a verbale MP 11 giugno 2001, ore 12.45, inc. MP classatore A doc \_\_\_\_\_), e ciò ane dopo l'arresto ed il rilascio del gennaio 2001. Altro elemento di peso nella valutazione del pericolo di inquinamento delle prove è l'atteggiamento processuale di \_\_\_\_\_ – atteggiamento e è eufemistico definire sfuggente ed improntato al confondere le carte. Emblematico, in questo

contesto, è il suo verbale del 10 luglio u.s. (all'inc. MP, classatore 2 doc. \_\_\_\_\_):  
riiesto di confermare precedenti diarazioni, l'accusato lo fa. E quando gli vengono opposte  
le diarazioni di terzi e lo contraddicono, si trincera dietro il diritto di non rispondere – ma  
non completamente, nel senso e dà magari una mezza risposta, e viene a trovarsi sospesa in  
un contesto non iarificato. Ora, se da un lato è vero e il diritto dell'accusato di non  
rispondere alle domande postegli non deve essere stravolto nella sua natura e portare danno  
a colui e se ne avvale, è altrettanto vero e l'uso selettivo ed incoerente, quasi a spizzico, di  
questa facoltà non può non far nascere l'impressione e l'accusato si preoccupi  
essenzialmente di mettere nero su bianco solo quanto reputi utile, per poi creare o  
incrementare le nebbie nei passaggi più insidiosi, segnatamente evitando di rispondere  
puntualmente alle versioni altrui. c) Tutto sommato, dunque, l'atteggiamento  
processuale di \_\_\_\_\_ ed in particolare i comprovati precedenti collusivi da lui posti in  
atto dopo il primo arresto, costringe a ritenere estremamente grave il pericolo di  
inquinamento delle prove da parte sua, segnatamente il pericolo di collusione con persone  
ancora da sentire. In tale contesto è primariamente discorso di coloro e il ha intenzione di  
far testimoniare, mentre più difficile è argomentare nel medesimo modo a proposito di  
eventuali testi e l'accusato avesse ancora in pectore , e nei confronti dei quali un certo  
preventivo intervento della difesa non può comunque essere escluso (v. ane osservazioni,  
cit., pto. 1.6 p. 4-5). d) Allo stadio attuale dell'iniesta, non appare possibile esprimersi  
sui tempi necessari per l'assunzione delle prove menzionate dal (in tal senso v.  
osservazioni, cit., pto. 1.8 p. 5). Sarebbe allora azzardato fissagli un termine massimo,  
ritenuto poi e il controllo della legittimità della carcerazione preventiva può essere operato  
in ogni tempo con l'inoltro di nuova istanza di libertà provvisoria.

#### **E. 4**

a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e  
rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo  
quando l'accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al  
perseguimento penale e all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per  
sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l'insieme delle circostanze,  
quali il carattere dell'interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l'assenza di un  
domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economie,  
deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti e rendano la fuga non solo possibile,  
ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a  
DTF 117 Ia 69 consid. 4). b) Il considera dato il pericolo di fuga, in considerazione  
della rilevanza dei reati commessi da \_\_\_\_\_ (e la conseguente probabilità di una pena  
detentiva di non lieve entità), del suo atteggiamento processuale, delle ovvie difficoltà di  
reinserimento nell'attività economica locale e dei suoi intensi rapporti con clientela estera (i  
quali, unitamente alla sua nazionalità italiana, gli favorirebbero invece un'attività in Italia),  
dell'assenza di legami vincolanti in e, soprattutto, della presenza di rilevanti disponibilità  
finanziarie occultate (v. preavviso negativo, cit., pto. C.2 p. 7). L'accusato, dal canto suo,  
contesta la presenza di disponibilità finanziarie occultate (in realtà confluite nell'acquisto  
della casa di o perse nell'operazione \_\_\_\_\_), rileva la vita familiare ricostruita con  
\_\_\_\_\_ e le sue due figlie, nota come le sue relazioni professionali con clientela  
italiana siano decadute con la cessazione della sua attività in banca, e conclude  
sottolineando come l'eventualità di una latitanza si presenterebbe con risvolti negativi tali  
da escludere l'ipotesi di una sua fuga (v. osservazioni, inc. Giar \_\_\_\_\_, pto. 2.2 p.  
7-8). c) Il pericolo di fuga merita una trattazione abbondanziale, ritenuto l'alto pericolo

di collusione ed inquinamento delle prove già accertato. Ora, se da un lato è indubbio e \_\_\_\_\_ risiede ormai da tempo in Ticino, dove ha nel frattempo costruito pure dei rapporti affettivi oltre che professionali, è d'altro canto vero e i fatti oggetto del presente procedimento penale sono tali da precludergli (o almeno rendergli oltremodo difficoltoso) un reinserimento professionale in mentre il rapporto affettivo fra lui, e \_\_\_\_\_, pure divorziata con due figlie di primo letto, potrebbe non essere vincolante al punto di escludere una fuga all'estero (né si può escludere e, se invece lo fosse, lo seguano all'estero). Da esaminare, infatti, non è tanto la mera esistenza di legami in loco, quanto la verosimiglianza e essi siano di intensità tale da efficacemente contrastare una possibilità di fuga (v. sentenza CRP 23 luglio 2001 in re H.B., inc. CRP 60.2001.00211, consid. 4 p. 6). d) A favore di un pericolo di fuga parlano senz'altro il già stigmatizzato atteggiamento processuale sfuggente dell'accusato, e esprime l'assenza di un'intenzione di fare iarezza e, di riflesso, l'assenza di ogni e qualsiasi ravvedimento, nonché la verosimile presenza di rilevanti attivi non ancora individuati (così già nella decisione 7 ottobre 1999 in re W.F., inc. Giar 88.99.8, consid. 6 p. 12 e consid. 7 p. 14-15). Non è questa la sede per discutere dettagliatamente le contrastanti posizioni delle parti sulla esistenza o meno di attivi (ed interessi all'estero) non individuati, di pertinenza di \_\_\_\_\_: basterà rilevare qui e gli indizi adottati dal a favore della sua tesi (segnatamente l'operazione per contanti del 15 gennaio 2001 a favore del conto \_\_\_\_\_, v. preavviso, cit., pto. B.2 p. 5-6) parlano a favore di un'attenta gestione dei propri attivi da parte di \_\_\_\_\_ ane nel senso di prevedere situazioni di emergenza quali la presente depositando in modo discreto i fondi necessari, mentre le obiezioni avanzate dalla difesa in sede di osservazioni (cit., pto. 2.1 p. 6-7) rappresentano al più un'interpretazione di parte dei dati noti, come tale opinabile e non certo liquida al punto da smentire l'ipotesi dell'accusa. e) Allo stadio attuale dell'iniesta, non sono proponibili misure sostitutive quali il ritiro dei passaporti e/o il versamento di una cauzione. Come rileva lo stesso accusato (v. osservazioni, cit., pto. 3 p. 8), tali misure sono semmai atte a contrastare il pericolo di una sua fuga: in realtà, determinante per la reiezione della presente istanza è soprattutto il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove – pericolo al quale i mezzi proposti non possono per definizione ovviare.

## **E. 5**

L'iniesta, di per sé complessa non da ultimo per gli aspetti contabili, e comunque resa ulteriormente difficile dall'atteggiamento reticente dell'accusato, sembra nondimeno procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Il carcere preventivo sofferto (in termini assoluti, ancora relativamente breve – meno di due mesi) e prospettabile appare allora ancora rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti. Resta sottinteso l'obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

## **E. 6**

In conclusione, l'istanza in discussione dev'essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese. Per i quali motivi, visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP d e c i d e : 1. L'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 27 luglio 2001 da \_\_\_\_\_ è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla

Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.  
4. Intimazione: - \_\_\_\_\_, studio legale \_\_\_\_\_, per sé e per l'accusato  
\_\_\_\_\_; - \_\_\_\_\_ con copia delle osservazioni dell'accusato istante e l'inc.  
MP \_\_\_\_\_ di ritorno. giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.